UNIVERSITÀ "G. d'ANNUNZIO" - CHIETI PESCARA

Prot. n. 22631 Classif. VII.2 Chieti, 12 MAG. 2016

Mail

Ai Sigg. Presidenti delle Scuole
Ai Sigg. Direttori dei Dipartimenti

E, p.c. Ai Sigg. Docenti e Ricercatori
Ai Responsabili degli Uffici

LORO SEDI

Oggetto: docenti di Ateneo in quiescenza.

Con la presente si intendono fornire alcune indicazioni relative al personale in quiescenza al fine di consentire la migliore programmazione delle attività didattiche e degli spazi.

Al raggiungimento dei limiti di età normativamente previsti il personale docente cessa dai ruoli dell'Ateneo quale personale in quiescenza, in quanto l'art. 1, co 1, del D.L. 90/2014, convertito in L 114/2014, abrogando l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ha abolito la permanenza in servizio attivo per un ulteriore biennio.

Per quanto attiene alle attività che sono consentite al personale in quiescenza ed i relativi limiti si fa riferimento al disposto di cui all'art. 5, c. 9, DL 95/2012, come modificato dall'art. 6 del DL 24.06.2014, n. 90[1], nonché al disposto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001[2] [*revolving*

[1] 9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (106), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

2 I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

door], e per maggiori chiarimenti in merito si inviano, in allegato, le circolari n 6/2014 e n. 4/2015 della Funzione Pubblica, esplicative del disposto indicato.

Circa la partecipazione alle commissioni di concorso si ricorda che la cessazione dal ruolo di docente non incide sulla qualità di componente delle Commissioni, così come ad esempio prescritto dall'art.3 comma 17 del D.P.R. n.117/2000, di seguito riportato: *«17. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della commissione non incidono sulla qualità' di componente delle commissioni giudicatrici.».*

Si rappresenta, inoltre, in particolare per quanto attiene alla programmazione delle attività didattiche, che al docente in quiescenza non potranno essere affidati incarichi didattici come personale in servizio nel caso in cui la decorrenza della data di quiescenza coincida con l'inizio dell'anno accademico, fatta salva l'ipotesi di corsi il cui insegnamento abbia effettivamente inizio entro il mese di settembre (di fatto nell'a.a. precedente la data di quiescenza).

In tale ultima ipotesi sarà consentito il conferimento in qualità di docente in servizio. Naturalmente l'impegno didattico assunto dovrà essere completato anche per tutto quanto attiene anche alla fase di verifica dell'apprendimento.

Successivamente alla data di quiescenza, anche in ragione della programmazione didattica, il docente potrà essere destinatario di contratto di insegnamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L. 240/2010 in qualità di esperto di alta qualificazione. Per quanto attiene al predetto conferimento si farà riferimento alle indicazioni operative già conferite con nota prot. n. 13276 del 23.03.2016.

In qualità di docente a contratto, in base al regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art.23 della L.240/2010 allegato al D.R. n.390 del 02.03.2012, lo stesso sarà incaricato di svolgere le attività formative previste dal corso, compresa la partecipazione a tutte le commissioni di verifica del profitto degli studenti nell'anno accademico di riferimento, potrà, inoltre, far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nella struttura didattica competente e nell'anno accademico di riferimento ed anche seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università; ma non potrà presiedere le Commissioni di laurea, compito destinato ai docenti di ruolo, pena irregolarità delle Commissioni di laurea.

---

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Si rammenta, inoltre, che i titolari di incarichi di insegnamento sono tenuti a partecipare alle riunioni degli CCdS, ove questo sia stabilito dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

I principi su indicati sono applicabili anche nelle ipotesi di dimissioni volontarie. In proposito si rammenta che le dimissioni, sottoposte alla valutazione del Consiglio di Dipartimento e Giunta della Scuola, possono *essere rifiutate o ritardate per motivi di servizio, previo parere del Consiglio di amministrazione.* Si precisa che in tale evenienza il Dipartimento e la Scuola avranno cura di adottare idonee determinazioni anche per ciò che attiene all'organizzazione delle attività didattiche.

I docenti in quiescenza non possono essere assegnatari di spazi quali studi o laboratori.

In ragione di quanto rappresentato, si invitano i Sigg. Docenti, all' approssimarsi della data di collocamento in quiescenza, ad accordarsi con il Direttore del Dipartimento per la restituzione degli spazi nonché di ogni ausilio concesso dall'amministrazione universitaria (badge, telecomandi, mail, etc.) a decorrere dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo.

Per svolgimento dei compiti didattici assegnati in base al citato art. 23 della L 240/2010 si utilizzeranno spazi comuni, quindi anche aule o sale riunioni o ricevimento.

Ringraziando per la cortese collaborazione l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. Filippo Del Vecchio)

Il Rettore
(Prof. Carmine Di Ilio)

UNIVERSITÀ "G. D'ANNUNZIO" CHIETI - PESCARA

AP/SPD-RASL/VA/rpu